



COMUNE DI TAVENNA

Provincia di Campobasso

ORDINANZA

ORDINANZA N. 9

Lì: 06.05.2020

OGGETTO: PULIZIA E MANUTENZIONE DI AREE INCOLTE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Visto il vigente Regolamento di Igiene e Sanità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 4 del 19/01/2006, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 2 del 19/01/2006, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'articolo 74 , comma 4° del Nuovo Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 12 del 19/03/1998, esecutiva ai sensi di legge, che stabilisce che tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dello strumento urbanistico ed non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenuti in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica;

Visto, altresì, l'Articolo 86, comma 1°, del predetto Nuovo Regolamento Edilizio, che stabilisce che nelle zone verdi e giardini privati è fatto obbligo ai proprietari di conservare il tipo di vegetazione specialmente per quanto riguarda gli alberi di alto e medio fusto, di curare e mantenere pulito il terreno e di potare gli alberi stessi;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 13/2011;

Rilevato che pervengono al Comune di Tavenna segnalazioni da parte di cittadini che lamentano inconvenienti igienico - sanitari dovuti alla presenza, sul territorio comunale, di terreni ed aree libere incolte per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione;

Considerato che:

- la presenza di terreni incolti confinanti con abitazioni costituisce un ottimo habitat per animali nonché ricettacolo di rifiuti solidi urbani;
- tale circostanza, se non controllata, può essere causa di inconvenienti igienico-sanitari e che il relativo controllo si attua soprattutto garantendo la pulizia dei terreni;

Considerata anche la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, visto l'approssimarsi della stagione estiva, estremamente secca ed arida, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree incolte di proprietà privata con particolare riguardo per quelle situate nel centro urbano e

quindi in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

Visti:

- il d.lgs 152/2006 e smi;
- il d. lgs 285/1992;
- la Legge 353/2000;
- l'art. 50 del d.lgs 267/2000
- lo statuto comunale;

ORDINA

- ai proprietari di lotti edificabili siti nel centro abitato;
- ai conduttori di terreni incolti o coltivati sul territorio comunale;
- ai proprietari di aree verdi incolte e di aree pertinenziali degli stabili;
- ai responsabili dei cantieri edili aperti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;
- ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto;

ciascuno per le proprie competenze, di provvedere alla pulizia di erbacce, rovi, sterpaglie ed altro materiale secco e/o infiammabile **entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno** e che, comunque, successivamente, dovranno essere effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di evitare pericoli e danni per la salute pubblica;

AVVERTE

- che tutti i materiali ottenuti dallo sfalcio e dalla raccolta dei rifiuti presenti nelle aree incolte, dovranno essere differenziati;
- che è opportuno che i proprietari e i possessori, a qualsiasi titolo, di aree incolte o in abbandono, recintino tali siti allo scopo di scoraggiare il deposito incontrollato di rifiuti;

STABILISCE

che l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 150,00 ad un massimo di Euro 500,00** – art.7bis Dlgs 267/2000 e s.m.i.

Qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non provveda comunque allo sfalcio/pulizia del terreno incolto, L'amministrazione provvederà d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati (previsti e puniti dall'art.650 c.p.) cui fossero incorsi.

Gli organi della forza pubblica sono incaricati della verifica dell'esecuzione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.



COMUNE DI TAVENNA

Provincia di Campobasso

COMUNICA

che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

PRESCRIVE

L'immediata messa a conoscenza della popolazione mediante affissione del presente atto all' Albo Pretorio del Comune, sul sito web comunale, tramite i social network e affissioni di manifesti.

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando della Stazione dei Carabinieri di Palata;
- Prefettura di Campobasso - Ufficio Territoriale del Governo;
- Regione Molise - Campobasso;

IL SINDACO

(Paolo CIRULLI)



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, lì 06.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LAMELZA GIUSEPPE

